

STATUTO

FONDAZIONE “MARIO DEL MONTE”

per la sostenibilità della città e del territorio

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile la “ FONDAZIONE MARIO DEL MONTE”, per brevità in seguito denominata “Fondazione”, con sede legale in Modena, Via Fabriani, n. 120.

ART. 2 – FINALITA’ E ATTIVITA’

La Fondazione è un Ente privato, senza fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e culturale, intende contribuire a rinnovare la memoria e a sviluppare la lezione dell’opera di Mario Del Monte e intende richiedere il riconoscimento come ONLUS.

La Fondazione si propone, da sola o in collaborazione con altri enti, fondazioni ed istituzioni universitarie, culturali e professionali, private o pubbliche, italiane e straniere di promuovere studi e ricerche, attività formative, borse di studio, seminari e convegni, pubblicazioni su:

- a) territorio, ambiente, città: dinamiche sociali, economiche, culturali; interazioni tra natura e società, riproduzione del legame sociale, processi partecipativi e decisionali; analisi e verifiche comparate, indicatori e modelli.
- b) reti, servizi, imprese nella economia sociale e nelle politiche pubbliche
- c) i campi della cultura, della ricerca, della formazione e dell’informazione. Scenari e politiche di trasformazione.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle statutariamente previste, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse, secondo le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997 , n. 460, e comunque in via non prevalente.

ART. 3 – OPERATIVITA’

Per il raggiungimento delle finalità statutarie e per la realizzazione dei propri fini di pubblico interesse, la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione, stipulare convenzioni e compiere tutte le iniziative e tutte le operazioni ritenute necessarie.

ART. 4 – PATRIMONIO E PROVENTI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal patrimonio complessivamente conferito dai fondatori, all’atto della costituzione della Fondazione, che non potrà essere inferiore ad Euro 85.000, - (ottantacinquemila)
- b) da lasciti, donazioni, oblazioni e erogazioni liberali anche in danaro, da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici o privati e da beni mobili, immobili che ulteriormente le pervenissero, a qualsiasi titolo, per espressa e specifica destinazione dell’incremento patrimoniale.

I proventi della Fondazione, da impiegare per il miglior conseguimento delle proprie finalità, per le relative attività e per l’ordinario funzionamento, sono costituiti:

- a) dai redditi del patrimonio come sopra composto;
- b) dalle erogazioni liberali, dalle provvidenze e sovvenzioni, dai contributi pubblici e privati che le pervengano, in qualunque forma e a qualsiasi titolo;

- c) dai proventi delle attività di cui all'art. 2.

ART. 5 – ESERCIZI DI BILANCIO – UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio economico finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea:

- a) entro il mese di aprile il bilancio di esercizio dell'anno finanziario precedente, comprendente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché un apposito e separato rendiconto dal quale risultino, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, costi e ricavi per ogni singola attività svolta;
- b) entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non è ammessa alcuna distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione a soggetti interni alla Fondazione, nonché di fondi, riserve e capitali durante la vita della Fondazione stessa, salvo che nei casi previsti dalla legge.

ART. 6 - FONDATORI

Sono fondatori gli enti, le associazioni e le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, concorrendo a formare il patrimonio iniziale.

Essi sono: il Comune di Modena, la Lega Provinciale delle Cooperative di Modena, l'Arci, la CNA della Provincia di Modena, la Famiglia di Mario Del Monte e l'Associazione "Mario del Monte", retta da un proprio Statuto, costituita da persone fisiche o giuridiche, Enti ed Associazioni, pubbliche o private, con il fine di sostenere l'attività della Fondazione, contribuisce al patrimonio iniziale della Fondazione ai sensi di quanto previsto nell'atto costitutivo.

ART. 7 – SOSTENITORI

Sono sostenitori tutti gli altri soggetti che, previa domanda indirizzata al Presidente della Assemblea della Fondazione ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi, CDA), siano ammessi a far parte della Fondazione a seguito di delibera adottata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione; la suddetta delibera determina anche l'entità dei contributi economici a carico del sostenitore.

In sede di costituzione possono partecipare in qualità di sostenitore enti ed associazioni che concorrono alla formazione del capitale sociale con una quota pari ad almeno il 10% del capitale sociale medesimo.

ART. 8 – PARTECIPANTI

Sono "partecipanti" gli enti ed amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività, anche professionale, o in beni o servizi materiali o immateriali od in altre forme ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione, su base annuale o pluriennale.

La qualifica di "partecipante", attribuita dal CDA, dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita.

ART. 9 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente dell'Assemblea
- d) il Presidente del CDA
- e) il Segretario della Fondazione
- f) il Comitato scientifico
- g) il Comitato dei Garanti

ART. 10 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea della Fondazione è composta da un minimo di 12 ad un massimo di 21 componenti, nominati dai fondatori con le seguenti modalità:

Comune di Modena	n. 3 componenti
Lega Provinciale delle Cooperative di Modena.	n. 3 componenti
Associazione Mario Del Monte	n.3 componenti
C.N.A della provincia di Modena	n. 1 componente
ARCI della provincia di Modena	n. 1 componente
Famiglia Del Monte	n. 1 componente

Qualora il numero dei componenti ecceda il numero di 12 (dodici), i restanti componenti della assemblea verranno nominati dai sostenitori in ragione di 1 membro ciascuno. Qualora il numero dei componenti dell'Assemblea da nominare da parte dei sostenitori non coincida con il numero dei sostenitori stessi, questi ultimi, in apposita riunione, nominano di comune accordo i componenti mancanti.

La carica di membro dell'Assemblea è incompatibile con quella di componente del CDA, del Comitato Scientifico e del Comitato dei Garanti.

L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:

- a) stabilisce gli indirizzi generali delle attività della Fondazione;
- b) elegge il proprio Presidente all'interno dei suoi componenti;
- c) approva il bilancio e il rendiconto annuale sulla gestione, predisposti dal CDA, da trasmettere ai Fondatori, ai Sostenitori e ai Partecipanti;
- d) decide sul numero dei componenti il CDA e, per il caso previsto dal secondo comma dell'art. 11, nomina la parte ivi prevista dei suoi membri;
- e) delibera, a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, le modifiche allo Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, a maggioranza di almeno i 4/5 dei suoi componenti;
- g) nomina i componenti del Comitato dei Garanti su proposta del Presidente dell'Assemblea;

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata e presieduta dal Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri ed almeno un rappresentante per ognuno dei Fondatori, salvo i casi in cui siano previste maggioranze qualificate.

Sono ammesse le deleghe scritte.

In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, su apposito libro, a cura del Segretario della Fondazione, un sintetico verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.

I componenti dell'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti dell'Assemblea nominati in sostituzione di altri, durante il triennio, durano in carica per la restante parte del mandato.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CDA è composto da 6 membri, nominati uno ciascuno dai Fondatori.

Qualora l'Assemblea deliberi un numero superiore di membri, comunque non superiore a 9, provvederà direttamente alla nomina dei componenti oltre i 6.

Il Consiglio di Amministrazione adotta tutte le deliberazioni necessarie per l'amministrazione e il funzionamento della Fondazione e per l'espletamento delle sue attività.

In particolare:

- a) elegge il Presidente ed il Vice-Presidente del CDA all'interno dei suoi componenti;
- b) nomina e revoca il Segretario della Fondazione, determinandone il trattamento giuridico ed economico ed eventuali incompatibilità;
- c) nomina i componenti il Comitato scientifico;
- d) amministra il patrimonio della Fondazione;
- e) delibera i programmi delle attività della Fondazione, nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Assemblea e su proposte formulate dal Comitato Scientifico;
- f) predispone per l'Assemblea, su proposta del Presidente del CDA, il bilancio annuale sulle attività;
- g) delibera sui contratti e sulle convenzioni da stipulare nell'interesse e per le attività della Fondazione, sulle liti attive e passive, sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- h) predispone le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- i) elabora ed approva eventuali regolamenti interni;
- j) delibera in ordine al regolamento dei rapporti con il personale dipendente;
- k) adempie a quant'altro attribuitogli dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Qualora un membro del Consiglio venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il soggetto che lo ha nominato procede all'indicazione di un nuovo membro che dura in carica fino alla scadenza del mandato stesso.

Il consigliere dimissionario resta comunque in carica fino alla nomina del suo successore.

La carica di membro del CDA è incompatibile con quella di componente l'Assemblea, il Comitato Scientifico (salvo che per il Presidente del CDA) e il Comitato dei Garanti.

ART. 12 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CDA è convocato dal Presidente del CDA o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione.

Il CDA si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può essere anche diverso da quello della sede della Fondazione.

La convocazione deve essere inviata a ciascun componente del CDA almeno cinque giorni prima dell'adunanza o nel caso che il convocante lo ritenga urgente, mediante fax, telegramma o e.mail, almeno un giorno prima dell'adunanza.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto nelle deliberazioni e non sono ammesse deleghe.

Per la validità delle deliberazioni, salvo che non sia richiesta una maggioranza qualificata, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

In caso di parità di votazioni prevale il voto del Presidente CDA.

Delle riunioni del CDA viene redatto, su apposito libro, a cura del Segretario della Fondazione, un sintetico verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente del CDA e dal Segretario medesimo.

ART. 13 – IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E IL PRESIDENTE DEL CDA

Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, a scrutinio segreto, dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea.

Alla scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea, il Presidente richiede ai Fondatori e ai Sostenitori di procedere alle rispettive nomine; convoca e presiede la prima riunione della nuova Assemblea.

In prima applicazione del presente Statuto, il Presidente del CDA viene nominato nell'Atto costitutivo della Fondazione e successivamente è eletto, a scrutinio segreto, dal CDA tra i propri componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del CDA esercita le seguenti funzioni:

- a) la rappresentanza legale della Fondazione;
- b) il perseguimento delle finalità istituzionali;
- c) la rappresentanza della Fondazione in giudizio;
- d) la firma di tutti gli atti riguardanti la gestione;
- e) la facoltà di rilasciare procure speciali per particolari atti o categorie di atti;
- f) su deliberazione del CDA, l'eventuale conferimento di incarichi ad altri consiglieri o a terzi per lo svolgimento di funzioni di promozione e di rappresentanza della Fondazione;
- g) la cura delle relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- h) la convocazione e la presidenza del CDA;
- i) la convocazione del Comitato scientifico;
- j) la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

ART. 14 – IL SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato e revocato dal CDA, per la durata di un triennio; l'incarico di Segretario può essere rinnovato previa delibera del CDA.

Il Segretario della Fondazione esercita le funzioni di Segretario verbalizzante nell'Assemblea, nel CDA e nel Comitato Scientifico.

Il Segretario collabora con il Presidente CDA nello svolgimento delle attività della Fondazione

ART. 15- IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto, oltre che dal Presidente del CDA, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, nominati dal CDA, tra esperti e studiosi nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

Il Comitato scientifico nomina al suo interno il coordinatore.

I membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati. I componenti nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica per la restante parte del triennio.

La carica di membro del Comitato scientifico è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea, del CDA (salvo che per il Presidente) e del Comitato dei Garanti.

Il Comitato scientifico formula per il CDA, nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Assemblea, proposte sui programmi di studi, ricerche e convegni della Fondazione; il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione in ogni altra questione per la quale il CDA richieda espressamente il suo parere.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente del CDA ed è presieduto dal Coordinatore nominato dai membri del Comitato stesso, o da un suo delegato, anche permanente, e si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Segretario della Fondazione esercita le funzioni di Segretario verbalizzante.

ART. 16 – IL COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea.

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La carica di membro del Comitato dei Garanti è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea, componente del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Scientifico.

I membri sono scelti fra personalità di prestigio in sintonia con le finalità della Fondazione ed il pensiero istituzionale, sociale e civile di Mario del Monte.

Il Comitato dei Garanti si riunisce, di norma, una volta l'anno e ha il compito di verificare la coerenza delle scelte della Fondazione con le idee ed il pensiero espresso nella sua attività politico-istituzionale da Mario del Monte e formula al CDA le proprie proposte ed osservazioni.

I componenti del Comitato dei Garanti eleggono al proprio interno, nella prima seduta, un Presidente.

ART. 17 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Le funzioni di componente dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Garanti, del Comitato Scientifico, nonché la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Presidente dell'Assemblea sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 10, sesto comma del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 18 – DURATA, ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del c.c.

L'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i quattro quinti dei componenti.

L'Assemblea potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

Tutti i beni della Fondazione che residuano, a liquidazione eseguita, saranno dall'Assemblea attribuiti ad altri Enti che abbiano fini analoghi a quelli della Fondazione.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.